



COMUNE DI LAGHI

PROVINCIA DI VICENZA

Codice Fiscale 83000550240 - Partita IVA 01687750248
C.A.P. 36010 - Via A. Burgmann n. 6 - Tel. 0445/714174 – Fax 0445/712084
e-mail: info@comune.laghi.vi.it – sito internet: www.comune.laghi.vi.it



prot. n. 882

Laghi, addì 30/04/2020

OGGETTO: **ORDINANZA N. 05/2020 REG.ORD. DIVIETO DI SPERIMENTAZIONE E/O INSTALLAZIONE DI APPARATI 5G NEL TERRITORIO COMUNALE**

IL SINDACO

VISTO E CONSIDERATO CHE:

- il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ad esito della consultazione pubblica avviata con la delibera n. 89/18/CONS, ha approvato con delibera n° 231/18/CONS le procedure per l'assegnazione e le regole per l'utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5.27.5 GHz per sistemi di comunicazioni elettroniche di quinta generazione (5G);
- il 5G si basa su microonde a radiofrequenze più elevate dei precedenti standard tecnologici;
- le radiofrequenze del 5G sono del tutto inesplorate, mancando qualsiasi studio preliminare sulla valutazione del rischio sanitario e per l'ecosistema derivabile da una massiccia, multipla e cumulativa installazione di milioni di nuove antenne che, inevitabilmente, andranno a sommarsi alle decine di migliaia di Stazioni Radio Base ancora operative per gli standard tecnologici di comunicazione senza fili 2G, 3G, 4G oltre alle migliaia di ripetitori Wi-Fi attivi;
- che il documento pubblicato nel 2019 dal Comitato scientifico sui rischi sanitari ambientali ed emergenti (SCHEER) della Commissione europea, affermando come il "5G lascia aperta la possibilità di conseguenze biologiche" ha evidenziato un chiaro segnale agli Stati membri, soprattutto all'Italia, sui pericoli socio-sanitari derivabili dall'attivazione ubiquitaria del 5G (che rileva gravissime criticità, in parte conosciute sui problemi di salute e sicurezza dati) confermando l'urgente necessità di un intervento normativo nei riguardi della diffusione di tale nuova tecnologia 5G;

DATO ATTO CHE:

L'Assemblea Parlamentare Consiglio D'Europa, con la Risoluzione 1815 (2011) ad oggetto: " i potenziali pericoli dai campi elettromagnetici e i loro effetti sull'ambiente " ha - tra l'altro - evidenziato come " sebbene i campi elettrici ed elettromagnetici in determinate bande di frequenza abbiano effetti benefici che vengono applicati in medicina, altre frequenze non ionizzanti, provenienti sia da linee elettriche di distribuzione a bassissima frequenza o da onde ad alta frequenza usate negli ambiti dei radar, telecomunicazioni e telefonia mobile, appaiono avere effetti biologici non termici, più o meno potenzialmente dannosi, inetti e animali, così come sull'organismo umano, anche quando le esposizioni sono a livelli inferiori ai valori di soglia ufficiali. Per quanto riguarda le norme o i valori di soglia per le emissioni di campi elettromagnetici di tutti i tipi e di tutte le frequenze, l'Assemblea raccomanda vivamente che si applichi il principio ALARA (As Low As Reasonably Achievable - Livello Più basso ragionevolmente Ottenibile) sia per i cosiddetti effetti termici che per quelli atermici ovvero biologici delle emissioni di radiazioni. Inoltre, dovrebbe essere applicato il principio di precauzione quando la valutazione scientifica non consenta di determinare il rischio con sufficiente certezza. Dato il clima di crescente esposizione della popolazione, in particolare quella dei gruppi vulnerabili come giovani e bambini, ci potrebbero essere costi umani ed economici elevati se le prime avvisaglie vengono trascurate".

OSSERVATO CHE:

alcune sentenze emesse nell'ultimo decennio dalla magistratura italiana evidenziano il danno da elettrosmog, l'elettrosensibilità ed il possibile nesso causale telefonino = Cancro (cfr., per Tutte : Corte d'Appello Brescia, sentenza n. 614/2009; cassazione civile, Sez. Lavoro, 12 Ottobre , n. 17438; Tribunale Monza, sentenza del 13 Marzo 2019; Ecc).

PRESO ATTO CHE:

recentemente, il Ministro dell'ambiente della regione di Bruxelles (Belgio) ha bloccato le sperimentazioni della rete nella regione fino a quando una garanzia tecnica non assicurerà che le antenne 5G non superano gli standard sulle emissioni di frequenza radio.

VERIFICATO:

- che spetta al Sindaco di accertarsi nelle competenti sedi, per le conseguenze di ordine sanitario, che dovessero manifestarsi a breve, medio e lungo termine nella popolazione residente nel territorio comunale;

- che spetta al Sindaco, nella sua veste di ufficiale di Governo e massima autorità sanitaria locale in ossequio all'art.32 della Costituzione ed al principio di precauzione sancito dal diritto comunitario e dall'art. 3-ter del D.L.vo n. 152 /2006, al fine di fronteggiare la minaccia di danni gravi ed irreversibili per i cittadini, di adottare le migliori tecnologie disponibili e di assumere ogni misura e cautela volte a ridurre significativamente e, ove possibili, eliminare l'inquinamento elettromagnetico e le emissioni prodotte ed i rischi per la salute della popolazione;

- che nel 2011 la IARC (International Agency for Research on Cancer) ha classificato i campi elettromagnetici delle radiofrequenze come possibili cancerogeni per l'uomo e che l'1 novembre 2018 il National Toxicology Program ha diffuso il rapporto finale di uno studio su cavie animali dal quale è emersa una "chiara evidenza che i ratti maschi esposti ad alti livelli di radiazioni da radiofrequenza, come 2G e 3G, sviluppano rari tumori delle cellule nervose del cuore". Il rapporto aggiunge anche che esistono anche "alcune evidenze di tumore al cervello e alle ghiandole surrenali" e che qui si sta parlando ancora di 2G e 3G, ma ora si vuole introdurre, in modo ubiquitario, capillare e permanente il 5G;

Tanto premesso, visto e considerato:

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, nr. 152, recante norme in materia ambientale.

Visto il Codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, nr. 104:

Visto il D.P.R. 24-11-1971, n.1199, recante semplificazioni dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi

ORDINA

E' VIETATA a chiunque la sperimentazione o installazione di apparati 5G sul territorio del Comune di Laghi in attesa della nuova classificazione della cancerogenesi annunciata dall'International Agency for Research on Cancer, applicando il principio precauzionale sancito dall'Unione Europea, prendendo in riferimento i dati scientifici più aggiornati, indipendenti da legami con l'industria e già disponibili sugli effetti delle radiofrequenze, estremamente pericolose per la salute dell'uomo;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata:

- all'Albo Pretorio on-line;
- sul sito Web comunale;

Venga inviata , PER GLI ADEMPIMENTI DEL CASO E PER LA SUA OSSERVANZA :

- Al Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino.
- Al Comando stazione dei Carabinieri di Arsiero.
- All'ARPA Veneto.
- All'Azienda ULSS 7 PEDEMONTANA.

DISPONE INOLTRE

L'invio di copia della stessa a:

Prefettura di Vicenza protocollo.prefvi@pec.interno.it

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni : info@agcom.it

Presidente della Repubblica;: protocollo.centrale@pec.quirinale.it

Presidenza del Consiglio dei Ministri: presidente@pec.governo.it

Ministro della Salute: segreteriaministro@sanità.it

Ministro dello Sviluppo Economico: segreteria.capogabinetto@mise.gov.it

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti : segreteria.ministro@mit.gov.it

Regione del Veneto: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

IL SINDACO

(Giovanni Antonio Sella)
Documento firmato digitalmente